

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI E PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

PREMESSO CHE:

-L'art. 88 del DPR 21.12.1999 N° 554 prevede che i lavori in economia vanno individuati da ciascuna Stazione appaltante , con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle categorie generali elencate dalla lett. a) alla lett. f);

-Mentre per i lavori esistono norme puntuali e precise, tanto per la individuazione delle opere che possono essere affidate in economia che per i valori al di sopra dei quali non ne è possibile la utilizzazione, per le forniture ed i servizi non esistono disposizioni in proposito;

-In carenza delle predette disposizioni è opportuno fissare con Regolamento i valori massimi entro i quali potrà essere utilizzato l'affidamento in economia delle forniture e dei servizi, nonché le relative procedure ;

-Il Segretario comunale ed il Responsabile del Settore tecnico hanno predisposto per gli scopi suddetti uno schema di Regolamento calibrato sull'assetto organizzativo dell'Ente e sulle prassi già consolidate e meritevoli di essere conservate;

PROPOSTA

Approvare l'allegato **REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI E PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI**", che si compone di N° 29 articoli.

APPROVATO CON DELIBERA Del C.C. N. 32 del 22/08/2003

Modificato l'Art. 24 con delibera Consiliare n. 12 del 15/05/2006

COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO

PROV. di Potenza

□

□

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI

LAVORI E PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLE

FORNITURE E DEI SERVIZI

□

□

I N D I C E

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Introduzione

Art. 2 - Contenuto del regolamento

Art. 3 - Divieto di frazionamento artificioso dell'appalto

Art. 4 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia

Art. 5 - Adempimenti preliminari

Art. 6 - Iscrizioni nel programma annuale dei lavori e/o nel bilancio

Art. 7 - Domicilio dell'appaltatore

CAPITOLO II - LE FORME DI ESECUZIONE

Art. 8 - La esecuzione in amministrazione diretta

Art. 9 - La utilizzazione del cottimo fiduciario

Art.10 - Lavori in economia nel caso di urgenza

Art.11 - Lavori in economia nel caso di somma urgenza

Art.12 - Modalità di liquidazione e pagamento dei lavori di somma urgenza

CAPITOLO III - LA ESECUZIONE DEI LAVORI A MEZZO DEI CONTRATTI APERTI

Art.13 - Definizione dei contratti aperti

Art.14 - Modalità di affidamento dei contratti aperti

Art.15 - Dei lavori da eseguire con i contratti aperti

CAPITOLO IV - IL PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO

Art.16 - Gli accertamenti propedeutici alla stipula

Art.17 - L'impegno contrattuale

CAPITOLO V - LA CONDOTTA, CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.18 - La contabilità dei lavori

Art.19 - La liquidazione dei lavori in economia

Art.20 - Possibilità di anticipazione dei fondi

Art.21 - Perizia suppletiva per maggiori spese

Art.22 - Inadempimento dell'appaltatore

ART.23 - Post-informazione

CAPITOLO VI - DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI ESEGUITI IN ECONOMIA

Art.24 - Disposizioni di carattere generale

Art.25 - Servizi in economia

Art.26 - Forniture in economia

ART.27 - I contratti aperti nelle forniture e nei servizi

Art.28 - Modalità per l'ordine e la liquidazione

CAPITOLO VII

Art.29 - Disposizioni di rinvio

□

□

□

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art.1

Introduzione

Questo comune, ai fini del conseguimento nel miglior modo possibile della efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e del raggiungimento dei propri obiettivi, intende privilegiare, nel rispetto delle norme che li regolano, i sistemi di affidamento che siano improntati alla massima snellezza operativa.

Appartiene alla competenza del responsabile del procedimento la individuazione dei sistemi e dei metodi da utilizzare per la realizzazione del particolare intervento, tenuti presenti tutti gli elementi che possono condurre a conseguire il miglior risultato possibile.

Dovranno, quindi, essere privilegiati, perché rispondenti a tali scopi, se ed in quanto possibili o comunque nel rispetto delle normative che li regolano e con una gestione improntata alla trasparenza, gli affidamenti in economia.

Art.2

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento è destinato a disciplinare essenzialmente la esecuzione dei lavori in economia, siano essi eseguiti in forma diretta che attraverso il sistema del cottimo.

Il regolamento si interessa anche delle forniture e dei servizi da affidare con il medesimo sistema dell'economia.

Data la natura particolare di questi ultimi, che non risultano normati

rigorosamente, alla loro trattazione sarà riservata l'ultima parte del regolamento.

Art.3

Divieto di frazionamento artificioso dell'appalto

E' vietato, nel modo più rigoroso, l'artificioso frazionamento degli appalti, per ricondurli all'interno dei limiti previsti dal presente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi.

Art.4

Tipologia dei lavori eseguibili in economia

I lavori che possono essere eseguiti in economia debbono appartenere ad una delle categorie elencate nell'art. 88 del D.P.R. 21.12.1999, n.554 e quindi:

a) *Manutenzione e riparazione di opere od impianti la cui esigenza derivi da*

eventi imprevedibili e sempre che non sia possibile la loro realizzazione utilizzando uno dei sistemi di gara previsti dagli articoli 19 e 20 della legge 11.2.1994, n.109 e successive modificazioni.

In tal caso la possibilità di esecuzione in economia trova la sua motivazione e giustificazione congiuntamente nell'urgenza, che non rende conciliabile l'affidamento con i tempi tecnici necessari per espletare le gare, e negli oneri e negli adempimenti che non si giustificano con la importanza dell'intervento.

☐☐☐ **b) Manutenzione di opere od impianti di importo non superiore ai 50.000 EURO.**

E' applicabile il divieto di frazionamento dell'intervento in più lotti od affidamenti al fine di evadere il rispetto del suddetto limite.

☐☐☐ **c) Gli interventi non programmabili in materia di sicurezza.**

☐☐☐ **d) Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso espletamento delle gare.**

E' riservata alla discrezionalità del responsabile del procedimento, la decisione di esperire un secondo tentativo di gara dopo l'infruttuoso esperimento della prima, o procedere con affidamento diretto.

☐☐ **e) Lavori necessari per la compilazione dei progetti.**

Si intendono ricompresi in tali possibilità operative i sondaggi, i rilievi, i saggi e tutte quelle opere che si rendano necessarie per acquisire gli elementi ritenuti utili od indispensabili per la realizzazione della progettazione.

☐☐ **f) Completamento di opere od impianti a seguito della risoluzione del contratto od in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori.**

□

□

□

La possibilità del ricorso a questa forma eccezionale di intervento, per la particolare situazione dell'esecuzione in danno, deve essere giustificata e motivata dal responsabile del procedimento o con la assoluta urgenza di procedere al completamento dei lavori, che non consenta di fare ricorso ad altre forme di gara, anche ufficiosa, per il recepimento delle migliori condizioni, o con il verificarsi del caso in cui il costo di realizzazione delle

opere con il sistema della esecuzione in economia, risulti inferiore di quello previsto dal contratto di appalto.

Art.5

Adempimenti preliminari

Ai sensi di quanto previsto dall'art.143 del D.P.R. 21.12.1999, n.554, la stazione appaltante è tenuta a nominare un responsabile del procedimento.

La nomina appartiene, giusta il disposto di cui all'art. 50 del Dlgs 18.08.2000, n.267, alla competenza del Capo della Amministrazione o, secondo l'organizzazione interna dell'Ente, da

altro soggetto.□

La scelta del responsabile del procedimento deve cadere su di un tecnico in possesso di un titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.

Ove la valenza e la natura degli impegni non consenta al responsabile nominato di assolvere con la cura e la tempestività necessaria ai conseguenti adempimenti, si ritiene riservata a questi, la possibilità di avvalersi di altri soggetti con funzioni collaborative, restando comunque a carico dello stesso le eventuali responsabilità che dovessero derivare da una gestione anomala

dell'intervento.

Nessun lavoro in economia può essere autorizzato, organizzato e seguito da soggetti o strutture diverse da quelle sopra richiamate.

Art.6

Iscrizioni nel programma annuale dei lavori e/o nel bilancio

Il programma annuale dei lavori, e/o comunque il bilancio con specifici stanziamenti, devono indicare, anche in forma sommaria o per elencazione, i lavori per i quali sia possibile l'esecuzione in economia, per i quali è possibile formulare una previsione ancorché sommaria.

Il bilancio inoltre potrà contenere un importo destinato a finanziare gli altri interventi non preventivamente individuabili o preventivabili.

Questo ultimo importo dovrà essere fissato sulla base delle risultanze degli esercizi precedenti.

Per le modalità di utilizzazione di tali stanziamenti si fa rinvio al successivo art 9 .

Art.7

Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore, in sede di perfezionamento del rapporto, dovrà indicare o eleggere domicilio come all'art. 2 del D.M. 19.4.2000, n.145, presso il quale sarà fatta ogni comunicazione, intimazione ecc. di cui al successivo 2° comma della stessa disposizione.

CAPITOLO II - LE FORME DI ESECUZIONE

Art. 8

La esecuzione in amministrazione diretta

I lavori in amministrazione diretta, giusta il disposto di cui all'art. 143

del D.P.R. n.554 del 21.12.1999, non possono comportare una spesa complessiva superiore ai 50.000 EURO, IVA esclusa, e debbono sottostare alle seguenti condizioni:

1.Vengano eseguiti a mezzo di personale già dipendente dell'amministrazione o che, eventualmente, può essere assunto esclusivamente per l'esecuzione di tali opere e, quindi, con prestazione limitata nel tempo strettamente necessario per la realizzazione delle stesse.

2.Vengano curati direttamente dal responsabile del procedimento, eventualmente coadiuvato dai collaboratori previsti dal precedente art.3, che provvede a tutte le necessità che si rendono necessarie, compresi , quindi, l'acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi e delle attrezzature che dovessero rendersi necessarie.

3.L'acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi e delle attrezzature, dovranno avvenire con le modalità previste dal successivo art. 24.

Art.9

La utilizzazione del cottimo fiduciario

I lavori da eseguire a mezzo di cottimo fiduciario, giusta la previsione di cui all'art. 144 del D.P.R. 21.12.1999, n.554, non possono comportare una spesa complessiva superiore ai 200.000 EURO.

Dovendo essere affidate all'esterno, debbono sottostare, per la scelta del soggetto affidatario, alle regole previste dal surrichiamato articolo e, quindi, se di importo compreso tra i 20.000 ed i 200.000 EURO, l'affidamento deve essere preceduto da una gara informale alla quale dovranno essere interessate almeno 5 imprese.

La individuazione delle imprese da contattare, dovrà essere effettuata nel rispetto delle possibilità operative previste dall'art.78 del D.P.R. n.554 del 21.12.1999.

E' riservata alla discrezionalità del responsabile del procedimento individuare il sistema, tra quelli ipotizzati dal detto articolo, che ritiene più consono per l'applicazione al caso concreto, tenuta presente la valenza dell'appalto e le condizioni particolari, anche di urgenza, che lo giustificano.

Per la gara informale dovranno essere adottate regole che assicurino la massima trasparenza e concorrenza e, quindi, l'apertura delle offerte, da produrre in forma segreta, dovrà essere eseguita in forma pubblica, consentendo, quindi, alle imprese interessate di partecipare a tale operazione.

L'eventuale deroga a questo principio dovrà essere motivata e documentata dal responsabile del procedimento.

In presenza di uffici o strutture destinate esclusivamente ad uffici contratti ed appalti, si faranno svolgere a tali uffici le gare ufficiose o le indagini di mercato che portino ad individuare tanto le ditte da contattare, quanto le procedure ed i criteri da seguire, per ricevere la migliore offerta.

In presenza di più affidamenti, anche non concomitanti, dovranno essere escluse dalla partecipazione alle gare le ditte che abbiano in corso la stipula di un contratto di affidamento o siano sono impegnate nella esecuzione di affidamenti della stessa natura.

I lavori di importo inferiore ai 20.000 EURO, I.V.A. esclusa, ferma restando la facoltà di procedere a mezzo di gara ufficiosa, possono essere affidati dal Responsabile del procedimento, in forma diretta previa richiesta in via breve, anche a mezzo fax, di almeno tre preventivi.

In ogni caso gli affidatari dei lavori a mezzo di cottimo fiduciario debbono risultare in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per

l'aggiudicazione di appalti dello stesso importo che dovessero essere aggiudicati a mezzo di pubblica gara.

Art.10

Lavori in economia nel caso di urgenza

Ove ai lavori in economia si debba provvedere d'urgenza, la loro esecuzione dovrà essere preceduta da un verbale compilato dal responsabile del procedimento o da altro tecnico all'uopo incaricato, nel quale siano indicati i motivi che la giustificano, le cause che l'hanno determinata e la entità e natura dei lavori necessari.

Tale verbale dovrà essere accompagnato da una perizia estimativa dalla quale

si rilevi l'entità dell'onere da sostenere e dovrà essere trasmesso alla stazione appaltante, affinché provveda al finanziamento della spesa ed

all'autorizzazione dei lavori.

La materiale esecuzione dei lavori è vincolata al rilascio di tale

autorizzazione.

Art.11

Lavori in economia nel caso di somma urgenza

In presenza di lavori di somma urgenza, che, come tali, non consentono alcun indugio e necessitano di una immediata esecuzione, il soggetto, fra il responsabile del procedimento ed il tecnico, che si reca per primo sul posto e

li individua dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, la immediata esecuzione dei lavori la cui spesa sia contenuta entro il limite massimo dei 200.000 EURO o, comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta e, quindi, senza la necessità di espletamento di procedimenti di selezione, ad una o più imprese, per un prezzo definito consensualmente tra il responsabile del procedimento od il tecnico da questo individuato e l'impresa affidataria.

Ove non sia possibile per qualsiasi motivo arrivare ad un concordamento delle condizioni, si procederà alla individuazione del giusto corrispettivo, applicando il disposto di cui all'art.136, comma 5°, del D.P.R. 21.12.1999, n.554.

Art.12

Modalità di liquidazione e pagamento dei lavori di somma urgenza

Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato, dovrà compilare, entro il termine di 10 giorni decorrenti dal momento in cui è stato conferito l'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa dei lavori stessi, che trasmetterà, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante, che provvederà alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.

Ove il lavoro intrapreso per somma urgenza non riporti l'approvazione della stazione appaltante, il responsabile del procedimento o il tecnico procederanno alla sospensione dei lavori ed al pagamento di quelli già realizzati.

In tal caso i rapporti, tanto di ordine economico che giuridico instaurati tra l'ente appaltante e l'appaltatore, essendosi in presenza del caso di recesso da parte della stazione appaltante, saranno regolati da quanto previsto dall'art.122 del D.P.R. 21.12.1999 n.554.

CAPITOLO III - LA ESECUZIONE DEI LAVORI A MEZZO DEI CONTRATTI APERTI

Art. 13

Definizione dei contratti aperti

Si definiscono contratti aperti quelle forme di impegno destinate a coprire un certo arco temporale e le cui prestazioni sono individuate nella loro natura, ma non nel numero.

Sono quindi destinati a soddisfare i bisogni e le necessità che si presentano nel corso del

periodo tenuto in considerazione, con una periodicità che è legata esclusivamente alle necessità.

Possono, quindi, interessare, per la loro natura, e per la particolare possibilità di utilizzazione, tanto i lavori quanto le forniture ed i servizi.

Art. 14

Modalità di affidamento dei contratti aperti

Le modalità di affidamento dei contratti aperti, sono quelle previste dai diversi ordinamenti e possono, quindi, interessare tanto le gare ufficiose quanto le trattative private dirette, a seconda che la spesa, approssimativamente preventivabile nell'arco di tempo da coprire, sia rispettivamente compresa tra i 20.000 ed i 200.000 EURO oppure al di sotto di 20.000 EURO .

Art. 15

Dei lavori da eseguire con i contratti aperti

Pur potendo interessare diverse attività, trovano una particolare applicazione nei casi dei lavori di manutenzione, e, quindi, di piccoli interventi che vengono diluiti nel tempo ed attuati solo in caso di necessità.

Il contratto aperto è, quindi, accompagnato da un prezzario che consente, di volta in volta, di procedere alla contabilizzazione delle prestazioni, imputandole come valore, all'importo complessivo del contratto stesso.

La liquidazione verrà effettuata nel rispetto delle scadenze, degli importi e delle modalità previste dal capitolato d'appalto.

Se, nel caso di manutenzione, l'importo dei lavori da eseguire ecceda la somma impegnata o prenotata, il responsabile del procedimento provvederà prima ad

impegnare o prenotare l'ulteriore occorrente spesa e poi ad ordinare i lavori in eccedenza al limite preventivato per l'arco di tempo considerato.

L'importo complessivo non potrà comunque superare l'ammontare dei 200.000 EURO.

CAPITOLO IV - IL PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO

Art. 16

Gli accertamenti propedeutici alla stipula

Prima di procedere alla stipula il responsabile del procedimento deve accertare che siano stati compiuti tutti gli adempimenti propedeutici, ivi compresi, ove si superi l'importo di EURO 154.937,07, quelli relativi agli obblighi previsti in materia di antimafia dalla legge 31.5.1965, n.575 e successive modificazioni.

Art. 17

L'impegno contrattuale

Il rapporto costituito tra l'impresa e la stazione appaltante, rappresentata dal Responsabile del procedimento, è formalizzato di norma con un contratto, denominato "atto di cottimo" nel quale sono richiamati i reciproci impegni ed obblighi e che dovrà contenere anche le indicazioni di cui all'art.3 del D.M. 19.4.2000, n.145, in ordine alle modalità di pagamento ed alle persone titolate a riscuotere e tutti gli elementi previsti dall'art.144, comma 3 del D.P.R. 21.12.1999, n.554.

Le spese di contratto, inerenti e conseguenti, faranno carico alla impresa affidataria.

Il rapporto potrà essere perfezionato, ove l'entità dei lavori non superi l'importo di EURO 20.000 e le prestazioni siano tutte assoggettate ad I.V.A., con la forma della scrittura privata da sottoporre a registrazione in caso di uso; per valori superiori il rapporto dovrà essere perfezionato, con atto pubblico amministrativo rogato dal Segretario dell'ente.

E' riservata al discrezionale apprezzamento del Responsabile del procedimento, tenuto anche presente il rapporto fiduciario esistente con l'impresa potenziale affidataria, l'entità della prestazione e la sussistenza di eventuali crediti per l'esecuzione di altre opere, imporre o meno la prestazione di un deposito cauzionale definitivo e delle altre forme di garanzia previste dall'art. 30 della legge n.109/1994 e successive modificazioni.

L'eventuale esonero dovrà comunque oltre che essere motivato, portare

all'applicazione del miglioramento del prezzo di aggiudicazione così come previsto dall'art.54 del regolamento sulla contabilità generale dello stato, approvato con R.D.23.5.1924, n.827.

CAPITOLO V - LA CONDOTTA, CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.18

La contabilità dei lavori

L'annotazione dei lavori in economia viene effettuata dal direttore dei lavori, ove esiste, o dal responsabile del procedimento negli altri casi, in un apposito registro seguendo scrupolosamente le prescrizioni di cui all'art.176 del R.D. 21.12.1999, n.554.

Sulla base delle risultanze di tale registro, il direttore stesso o il responsabile del procedimento compilerà i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori; provvederà al pagamento degli acconti ai cottimisti ed alla liquidazione dei crediti di questi ultimi.

Le modalità tecniche per la esecuzione di queste operazioni, così come quelle relative alle operazioni consequenziali relative ai pagamenti, alla giustificazione delle minute spese, al rendiconto mensile delle spese, al rendiconto finale ed al riassunto dei rendiconti parziali, sono quelle analiticamente richiamate dagli artt. 177 - 178 - 179 - 180 - 181 e 182 del D.P.R. 21.12.1999, n.554.

Art.19

La liquidazione dei lavori in economia

In presenza della anticipazione dei fondi, di cui al successivo art.20, il Responsabile del procedimento, ricevute le fatture debitamente liquidate, provvederà in forma diretta ed immediata al pagamento delle stesse.

Nel caso di spese per lavori già previsti nei quadri economici degli interventi compresi nel programma annuale approvato o in specifici stanziamenti del bilancio e per i quali non sia stata attivata l'anticipazione, l'autorizzazione al pagamento viene direttamente concessa dal responsabile del procedimento.

Nel caso, invece, di esigenze sopravvenute e, quindi, impreviste, e non dovute ad errori od omissioni progettuali e per i quali non esistano quindi accantonamenti destinati a tale scopo, la procedura da seguire sarà la seguente:

1) Proposta da parte del responsabile del procedimento alla stazione appaltante tanto dei lavori da affidare, quanto delle prevedibili economie sugli accantonamenti destinati agli imprevisti o conseguite con il ribasso d'asta offerto in sede di gara, che, in deroga a quanto previsto dall'art.12 comma 3 del d.p.r. 21.12.1999, n.554, potrebbero essere utilizzate per il finanziamento della spesa.

2) Autorizzazione della stazione appaltante con indicazione delle modalità di finanziamento, ed impegno della relativa spesa.

3) Affidamento definitivo da parte del responsabile del procedimento.

4) Liquidazione e pagamento delle opere disposte con determinazione e nel

rispetto delle modalità concordate al momento dell'affidamento.

Art. 20

Possibilità di anticipazione dei fondi

In casi eccezionale , è riservata alla discrezionalità del responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art.88, comma 2 del D.P.R. 21.12.1999, n.554, la possibilità di disporre, con provvedimento motivato in merito alla particolarità ed eccezionalità del caso, l'anticipazione dei fondi con mandati emessi in favore di se stesso, con obbligo di rendiconto finale.

Tale possibilità va interpretata nel senso che l'anticipazione va fatta con mandati emessi singolarmente per ciascun intervento e soltanto al momento nel quale lo stesso sarà stato eseguito.

La rendicontazione dovrà essere effettuata lavoro per lavoro, entro il termine massimo di 10 giorni dal completamento, ed accompagnata dalle ricevute o dai documenti giustificativi dei pagamenti effettuati.

Art.21

Perizia suppletiva per maggiori spese

Se durante l'esecuzione dei lavori in economia, le somme previste dovessero risultare insufficienti, il responsabile del procedimento dovrà predisporre una perizia suppletiva, per richiedere l'autorizzazione per l'eccedenza della spesa.

Ai sensi del disposto di cui all'art.148, comma 2 del D.P.R. 21.12.1999, n.554, la spesa complessiva mai potrà superare quella autorizzata nei limiti di 200.000 EURO.

Art.22

Inadempimento dell'appaltatore

Nel caso di inadempimento da parte dell'affidatario dei lavori da eseguire a cottimo, la risoluzione del contratto viene dichiarata in forma scritta dal responsabile del procedimento previa ingiunzione del direttore dei lavori.

Sarà applicato l'art.121 del D.P.R. 21.12.1999, n.554, dando comunque atto che i termini in esso previsti per la redazione dello stato di consistenza, possono essere, a giudizio discrezionale del responsabile del procedimento, ridotti con provvedimento motivato in relazione alla natura ed all'urgenza dell'intervento.

ART.23

Post-informazione

Ai sensi di quanto disposto dall'art.144, comma 4 del D.P.R. 21.12.1999, n.554, gli affidamenti effettuati tramite cottimo, sono soggetti alla post-informazione mediante pubblicazione all'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari e alla comunicazione all'Osservatorio. Inoltre, gli atti relativi essendosi in presenza di una trattativa privata, giusta il disposto di cui all'art.24, comma 2 della legge 11.2.1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere posti in libera visione di chiunque lo richieda.

Per libera visione si intende la consultazione della documentazione in un ufficio dell'ente appaltante, normalmente rispondente a quello

del responsabile del procedimento sul quale incombe la responsabilità di assicurare l'esercizio del diritto con tempestività e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.

CAPITOLO VI - DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI ESEGUITI IN ECONOMIA

Art.24

Disposizioni di carattere generale

A tutti gli adempimenti provvede il Responsabile del Settore.

Il Responsabile del Settore ha l'obbligo di servirsi delle convenzioni CONSIP per l'acquisto di beni e per l'ordinazione di servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa

intensità di lavoro.

Per gli altri beni e servizi può procedere in maniera autonoma a condizione che i valori dei costi e delle prestazioni siano uguali o inferiori a quello previsto nelle convenzioni definite dalla CONSIP s.p.a.

Mentre per i lavori pubblici esistono delle norme puntuali e precise, tanto per la individuazione delle opere che possono essere affidate con tale sistema che per i valori al di sopra dei quali non ne è possibile la utilizzazione, per le forniture ed i servizi non esistono disposizioni in proposito.

In carenza di tale disposizioni, con il presente regolamento vengono fissati i valori massimi entro i quali può essere utilizzato l'affidamento in economia, nei seguenti importi:

Per le forniture fino adEURO 50.000 , IVA esclusa

Per i servizi fino adEURO 50.000 , IVA esclusa

In ordine alle individuazione delle forniture e dei servizi che possono essere affidati in economia, in assenza di una espressa normativa, negli articoli a seguire, viene riportata una elencazione degli stessi.

Si dà comunque atto che tale elencazione è puramente indicativa, e comunque non esaustiva, potendovi, quindi, ritenervisi ricompresi anche interventi che, pur non previsti, rivestono le caratteristiche per essere eseguiti con tale forma.

Si ritiene riservata al responsabile del procedimento la possibilità di estensione di tale elencazione, con un provvedimento che dovrà essere accompagnato da idonea motivazione.

Per la scelta del soggetto affidatario per importi oltre i 7.550 EURO, I.V.A. esclusa, l'affidamento deve essere preceduto da una gara informale alla quale dovranno essere invitate almeno 5 ditte.

Per la scelta del soggetto affidatario per importi fino a 7.500 EURO, I.V.A. esclusa, ferma restando la facoltà di procedere a mezzo di gara ufficiosa, l'affidamento può essere fatto in forma diretta, previa richiesta in via breve, anche a mezzo fax, di almeno 3 (tre) preventivi.

Per la scelta del soggetto affidatario per importi fino a 750 EURO, I.V.A. esclusa, l'affidamento può essere fatto in forma diretta.

In ogni caso gli affidatari debbono risultare in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per le aggiudicazioni a mezzo di pubblica gara.

Il rapporto sarà perfezionato, ove le prestazioni siano tutte assoggettate ad I.V.A., con la forma della scrittura privata da sottoporre a registrazione in caso di uso.

Art.25

Servizi in economia

Manutenzione di mobili, attrezzature e macchinari.

Trasporto, movimentazione ed immagazzinamento di materiali di proprietà

dell'ente o di proprietà di terzi per i quali incombe l'obbligo della conservazione (oggetti pignorati ecc...).

Servizi da porre in essere per una efficiente gestione dei servizi produttivi e degli altri servizi in generale.

Servizi di gestione, anche occasionale e saltuaria, di refezioni, mense scolastiche od altre attività anche sportive o di tipo sociale.

Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti per elaborazione dati, telefonici, telegrafici, meccanografici, televisivi, di

amplificazione e diffusione sonora, di macchine da scrivere, da calcolo da stampa, fotocopiatrici o di riproduzione grafica.

Servizi di traduzione ed interpretazione, ove non sia presente personale idoneo all'interno dell'ente Servizi di onoranze funebri posti a carico dell'amministrazione.

Servizi di trasporto, imballaggio, facchinaggio ed immagazzinamento di beni dell'ente, compresa l'eventuale assunzione in locazione di attrezzature per provvedervi.

Servizi da eseguire in via di massima urgenza e che come tali, non si considerino compatibili con l'esperimento di gare o procedure lunghe e complesse.

Servizi conseguenti a risoluzioni di contratto e con esecuzione in danno.

Servizi per i quali, esperite le gare, siano risultate deserte e non si ritenga di poterne essere differita l'esecuzione.

Servizi di accertamento di determinate situazioni per i quali si renda necessario il ricorso a professionalità esterne quali accertamenti sanitari, tributari di particolare natura, tecnici ecc..

Servizi di accoglienza quali quelli relativi all'allestimento di sale od ambienti di ricezione, ristorazione, coffee - break, drink ecc.

Prestazioni che comunque si rendono necessarie per assicurare la continuità dei servizi indispensabili, onde evitare i danni derivanti dalla sospensione od inefficienza degli stessi.

Art.26

Forniture in economia

Provvista dei materiali di cancelleria, attrezzature e macchini per il funzionamento dei servizi e degli uffici.

Spese per il normale funzionamento dei servizi gestiti in forma diretta od in economia (postali-contrattuali, bolli, riparazione mobili ed attrezzature, per ricevimenti ed onoranze, per operazioni di carico e scarico, di facchinaggio, di pedaggio autostradale ecc..).

Di provvista di combustibili, carburanti per il rifornimento degli automezzi.

Spese di rappresentanza.

Spese per la pulizia e la disinfezione di uffici ed infrastrutture.

Spese per l'allacciamento di utenze per energia elettrica, acqua, gas telefono e per il pagamento delle relative utenze.

Spese per la partecipazione a corsi, seminari o giornate di aggiornamento del personale.

Spese per la pubblicazione di atti per i quali l'adempimento sia dovuto (bandi di gara, di concorso, bilanci, avvisi ecc.).

Spese per la realizzazione di indagini, studi o rilevazioni che dovessero ritenersi necessarie.

Forniture urgenti per le quali sia stata esperita una gara risultata deserta.

Forniture che si rendano necessario nel caso di esecuzione di opere in forma diretta od in danno, in presenza della risoluzione dei contratti.

Spese per l'abbonamento a riviste di natura tecnica o giuridica.

Spese per l'acquisizione di quotidiani e di testi ritenuti necessari per l'espletamento dei servizi.

Spese per le rilevazioni statistiche o la promozione e realizzazione di indagini.

ART.27

I contratti aperti nelle forniture e nei servizi

Rivestono una grande importanza in questi settori operativi, in quanto sono caratterizzati da prestazioni che, per necessità o per opportunità vengono diluite nel tempo.

Ne sono caratteristico esempio i servizi manutentivi, o le forniture di generi destinati ad essere acquisito soltanto all'occorrenza.

Il comune intende favorire, là ove possibile, la presenza di contratti aperti in tutti quei casi nei quali si ritiene che la

particolare organizzazione del servizio o le modalità e le opportunità di ricorrere alla utilizzazione dei servizi e delle forniture solo all'occorrenza, si ottengono, a giudizio del

responsabile del procedimento , degli indubbi benefici rappresentati dalla immutabilità dei prezzi e dalle sempre presenti disponibilità dell'affidatario, già legato alla prestazione da un contratto e, per le forniture dalla eliminazione di spese di stoccaggio, gestione, magazzinaggio e distribuzione delle stesse.

Per la definizione dei contratti aperti ci si riporta al precedente art. 13.

Gli affidamenti dei contratti aperti possono essere fatti mediante gara informale alla quale dovranno essere invitate almeno 5 imprese.

Art.28

Modalità per l'ordine e la liquidazione

Gli ordinativi, le liquidazioni ed i pagamenti dei servizi e delle forniture saranno effettuati nel rispetto delle condizioni previste dall'eventuale bando di gara, dal capitolato o dal disciplinare.

Ove in tali documenti tali adempimenti non siano normati, gli ordinativi saranno conferiti utilizzando appositi moduli, nei quali siano riportati con esattezza la natura, la quantità, il prezzo e le modalità di pagamento dei servizi commissionati o delle forniture ordinate.

Al pagamento si provvederà, a seconda della natura e importanza dell'intervento:

-A mezzo di mandato di pagamento su liquidazione di apposita fattura o documento equivalente.

-A mezzo di pagamento per pronta cassa con i fondi economici su presentazione di fattura quietanzata, scontrino fiscale con l'elenco quietanzato dei beni o prestazioni forniti o ricevuta quietanzata.

-Per pronta cassa da parte del Responsabile del procedimento, previa consegna di fattura quietanzata, scontrino fiscale con l'elenco quietanzato dei beni o prestazioni forniti o ricevuta quietanzata, ove nei confronti di questi sia stata disposta una anticipazione di cassa.

CAPITOLO VII

Art.29

Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle normative di carattere generale e particolare vigenti in materia di affidamenti ed

esecuzione dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi.